



COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Approvato con deliberazione del CC n. 30 del 29/04/2026

Sommario

Art. 1 – Istituzione.....	3
Art. 2 – Durata.....	3
Art. 3 – Natura e funzioni.....	3
Art. 4 – Composizione	3
Art. 5 – Organi della Consulta.....	4
Art. 6 – L’Assemblea	4
Art. 7 – Il Consiglio Direttivo	4
Art. 8 – Le funzioni del Consiglio Direttivo	5
Art. 9 - Il Presidente e Vicepresidente.....	5
Art. 10 - Il Segretario	5
Art. 11 - Rapporti con l’Amministrazione Comunale.....	6
Art. 12 - Riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo	6
Art. 13 - Decadenza del Consiglio Direttivo	6
Art. 14- Decadenza dei membri dell’Assemblea.....	7
Art. 15 - Sede.....	7
Art. 16 - Strumenti e risorse.....	7
Art. 17 - Domanda di ammissione.....	8
Art. 18 - Modifiche al Regolamento.....	8
Art. 19 – Norme transitorie	8
Art. 20 – Pubblicità	9

Art. 1 – Istituzione

1. È istituita nel Comune di San Mauro Torinese la Consulta Comunale dei Giovani (di seguito “Consulta” o CCG), quale organismo permanente di partecipazione, confronto e proposta delle giovani generazioni alla vita amministrativa e sociale della comunità.
2. La Consulta è una struttura democratica, apartitica, aconfessionale, libera e senza fini di lucro che si ispira ai principi di solidarietà, collaborazione e partecipazione.

Art. 2 – Durata

1. La Consulta ha durata permanente con possibilità di ingresso di nuove realtà ai sensi di quanto previsto nell’art. 17 comma 4.

Art. 3 – Natura e funzioni

1. La Consulta è organismo consultivo dell’Amministrazione Comunale. Ad essa presenta valutazioni e proposte inerenti le tematiche di politiche giovanili. A tal fine può esprimere pareri, rilievi, raccomandazioni e proposte, non vincolanti, anche di propria iniziativa, relativamente agli atti dell’Amministrazione Comunale e all’attività dei servizi inerenti le tematiche giovanili.
2. La Consulta si propone come punto di riferimento e di informazione su diverse tematiche come ad esempio: scuola, mondo del lavoro, cultura, sport, tempo libero, politiche sociali.
3. Raccoglie informazioni direttamente con ricerche autonome. Promuove incontri. Coadiuvata le realtà che la compongono nell’organizzazione e nella promozione di eventi.
4. Raccoglie e comunica all’Amministrazione bisogni e istanze dei giovani e ne stimola la partecipazione attiva in progetti e iniziative per valorizzare il territorio.

Art. 4 – Composizione

1. La Consulta è composta da:
 - a. Tutte le associazioni e gli enti del terzo settore, che operano sul territorio comunale promuovendo attività, iniziative o servizi rivolti ai giovani o di rilevante interesse per le politiche giovanili che presentano la domanda di ammissione, prevista dal successivo Art.17. Unitamente alla domanda di ammissione designano un proprio rappresentante effettivo ed uno supplente.

che abbiano un'età compresa tra i 15 ed i 30 anni. Ogni Soggetto può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante, previa Comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo della Consulta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

- b. Tutti gli ex componenti del CCR in età compresa tra i 15 ed i 30 anni che ne facciano domanda come previsto dal successivo Art. 17.
 - c. Un rappresentante titolare ed uno supplente individuato tra i frequentanti il Centro Giovani di San Mauro che ne facciano domanda come previsto dal successivo Art. 17.
2. I Consiglieri Comunali fino ai 30 anni di età sono membri della Consulta senza diritto di voto e senza diritto di partecipazione al direttivo e decadono con il superare di tale limite anagrafico.
 3. Tutti i giovani non appartenenti ad alcuna associazione possono presentare candidature singole. Qualora il numero dei candidati sia superiore a due, tutti i giovani che abbiano presentato domanda singola si dovranno riunire per indicare i due soggetti scelti a rappresentarli.
 4. Sono invitati permanenti il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, l'Assessore alle Politiche Giovanili, il Presidente della Commissione Politiche Giovanili, il Sindaco del CCR, un consigliere di minoranza.

Art. 5 – Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta Comunale dei Giovani:
 - l'Assemblea;
 - Il Presidente e il Vice Presidente;
 - il Consiglio Direttivo.
2. La partecipazione alla Consulta non dà diritto ad alcun compenso.

Art. 6 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo consultivo a cui appartengono tutti i partecipanti alla Consulta indicati nell'Art. 4 del presente Regolamento. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, l'Assemblea procede alla calendarizzazione delle sedute successive. Entro 60 giorni dovrà essere convocata l'Assemblea per l'elezione al proprio interno, a scrutinio segreto e a maggioranza dei suoi partecipanti, di un Presidente, di un Vicepresidente, degli altri 3 componenti il

- Consiglio Direttivo, che abbiano almeno diciotto anni, tra le candidature presenti.
2. Nella scheda si possono indicare due preferenze diverse di genere.
 3. È eletto Presidente chi ottiene il maggior numero di voti e Vice Presidente il secondo.
 4. Se i primi due eletti ottengono parità di voti si procede al ballottaggio tra loro, attribuendo le cariche di Presidente e Vice Presidente in base al risultato.
 5. Il Presidente assegna il ruolo di segretario scegliendolo tra gli altri tre membri eletti.
 6. L'Assemblea approva il Programma Annuale predisposto dal Consiglio Direttivo con eventuali aggiornamenti.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Consulta che porta avanti le proposte dell'Assemblea interagendo con l'Amministrazione.
2. È eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea ed è composto da 5 giovani candidati membri dell'Assemblea compreso il Presidente, il Vice Presidente e tre consiglieri di cui uno con funzione di segretario. Le cariche hanno durata triennale.
3. È compito del Consiglio direttivo redigere un Programma Annuale, eventualmente aggiornabile, secondo le indicazioni approvate dall'Assemblea.
4. È data pubblicità della convocazione tramite sito internet comunale e pagine social della Consulta.

Art. 8 – Le funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo provvede a:
 - a. coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti e nella stesura della Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, prevista dall'Art.11 del presente regolamento.
 - b. svolgere attività istruttoria e preparatoria dell'Assemblea;
 - c. mantenere e incrementare i rapporti con l'Amministrazione Comunale e il tessuto sociale;
 - d. curare i rapporti con i componenti dell'Assemblea, informandoli e aggiornandoli sullo stato delle iniziative intraprese.
2. Può essere convocato in via straordinaria dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. E' valido con la presenza di almeno 3 consiglieri e delibera a maggioranza dei

presenti.

Art. 9 - Il Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, definendone l'ordine del giorno, come indicato all'Art. 12 del presente regolamento;
 - b. rappresenta la Consulta nei rapporti con il Comune e con l'esterno;
 - c. sottoscrive gli atti della Consulta;
 - d. presenta all'Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, prevista dall'art. 11 del presente regolamento;
 - e. in caso di impedimento, assenza, o delega del Presidente, ne svolge le funzioni il Vicepresidente.

Art. 10 - Il Segretario

1. Il Segretario è scelto dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo e rimane in carica per tutta la durata del mandato del Presidente.
2. Il Segretario redige sintetico verbale di ogni riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il verbale viene inviato via e-mail a ogni componente dell'organismo entro quindici giorni dallo svolgimento della riunione, e in ogni caso prima della seduta successiva.
3. Il Segretario cura l'invio del verbale attraverso la segreteria della Presidenza del Consiglio.

Art. 11 - Rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. I Presidenti delle Commissioni Consiliari in caso di discussione di temi riguardanti il settore giovanile sono tenuti a invitare a partecipare, dandogli facoltà di intervenire nella discussione, il Presidente della Consulta o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente o altro componente del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente della Consulta Comunale dei Giovani riferisce annualmente sui lavori della Consulta alla Presidenza del Consiglio e alla Terza Commissione Consiliare mediante relazione scritta inviata entro il 31 marzo.

Art. 12 - Riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta di due degli altri componenti. Il Presidente cura le convocazioni attraverso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Direttivo è valido con la presenza di almeno 3 consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce in ogni caso in via ordinaria almeno tre volte all'anno.
4. L'Assemblea si può riunire sia in presenza, in videoconferenza o in modalità mista a discrezione del Consiglio Direttivo. La convocazione è comunicata, via e-mail, ai componenti dell'Assemblea con indicazione dell'ordine del giorno, e con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. È consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con anticipo di almeno 24 ore.
5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, è facoltà del Consiglio Direttivo invitare alla discussione anche membri terzi alla Consulta stessa.
6. Ogni componente dell'Assemblea può presentare mozioni di indirizzo ovvero interpellanze al Consiglio Direttivo. Le decisioni dell'Assemblea sono adottate con il voto, espresso in modo palese, dalla maggioranza dei presenti votanti.
7. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha comunque la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione alla seduta successiva.
8. La Presidenza del Consiglio, la Giunta Comunale o un quinto dei Consiglieri comunali possono chiedere la convocazione dell'Assemblea o dell'Ufficio di Presidenza ogniqualvolta lo ritengano opportuno.

Art. 13 - Decadenza e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo

1. La decadenza del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario o di tutti questi componenti è prevista:
 - a. Attraverso mozione motivata e firmata da un terzo dei componenti dell'Assemblea indirizzata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale;
 - b. Dimissioni volontarie da parte del componente indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale, ai componenti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; si considerano efficaci dalla data di acquisizione al Protocollo Informatico dell'Ente;

- c. A seguito della decadenza dei componenti nella modalità suindicata, l'Assemblea è convocata entro 15 giorni da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. L'Assemblea procede alla nuova elezione ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento;
 - d. Nel caso del Segretario, il Presidente procede, ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento, all'individuazione del nuovo incaricato dandone comunicazione all'assemblea. È inoltre causa di decadenza il venir meno da parte del soggetto dei requisiti di cui all'Art. 4 del presente regolamento.
2. La sostituzione avviene mediante elezione, con le modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento, limitatamente alla carica da ricoprire.
 3. Il componente eletto in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato.

Art. 14- Decadenza dei componenti dell'Assemblea

1. I componenti che non intervengono per 3 volte consecutive alle sedute dell'Assemblea, senza darne preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza, sono considerati decaduti da componenti della Consulta. In tal caso, i componenti, come all'articolo 4 di questo regolamento, possono presentare nuova domanda di ammissione decorsi tre mesi. E' inoltre causa di decadenza il venir meno da parte del soggetto dei requisiti di cui all'Art. 4 del presente regolamento.

Art. 15 - Sede

1. La sede della Consulta Comunale dei Giovani è presso l'Ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale. Le riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza della Consulta si tengono, di norma, in locali comunali (sala capigruppo o sale a richiesta).
2. È facoltà del Consiglio direttivo scegliere una differente sede per le riunioni degli organi, purché si svolgano nel territorio comunale.

Art. 16 - Strumenti e risorse

1. La Consulta si avvale, per il suo funzionamento del supporto degli uffici comunali.
2. La Consulta si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche

inerenti i suoi fini istituzionali, delle attrezzature tecniche messe a disposizione dal Comune e del personale che ha tra gli altri i seguenti compiti:

- a. Compilare e aggiornare l'elenco dei nominativi delle associazioni aderenti alla Consulta e dei rispettivi rappresentanti in Assemblea;
- b. Curare la convocazione degli organi della Consulta secondo le modalità previste dall'articolo 12 del presente regolamento;
- c. Conservare i verbali delle sedute degli organi della Consulta ed inviarli ai rispettivi componenti, secondo le modalità previste dall'articolo 10 del presente regolamento;
- d. Fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento degli organi della Consulta;
- e. Aggiornare ed implementare la sezione dedicata alla Consulta sul sito istituzionale del Comune. Tutta la documentazione ufficiale della Consulta deve essere depositata, a cura del Presidente, in apposito spazio presso l'Ufficio di Presidenza del Comune e resa accessibile ad ogni componente dell'Assemblea, nonché a tutti attraverso l'uso di piattaforme online.
- f. Per la realizzazione dei progetti inseriti nel programma annuale, la Consulta si avvale di fondi appositamente stanziati dall'Amministrazione Comunale o reperiti presso privati, attraverso bandi pubblici e/o azioni di crowdfunding.

Art. 17 - Domanda di ammissione

1. Tutti i richiedenti devono presentare domanda scritta di ammissione e sono invitati ad allegare alla domanda una breve lettera motivazionale in cui espongono le ragioni della propria adesione.
2. Le associazioni e gli enti del terzo settore che intendono partecipare alla Consulta devono presentare domanda scritta di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia dello Statuto dell'ente e da una relazione sintetica sulle attività svolte nell'ultimo anno.
3. Tutti i giovani minorenni che presentano la domanda di ammissione devono allegare alla stessa apposita autorizzazione scritta di un genitore o di chi ne fa le veci.
4. In sede di prima istituzione, le richieste sono presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale che le valuta.
5. Le richieste di adesione successive alla prima istituzione vengono presentate senza

limite temporale e valutate dal Consiglio Direttivo. Nel caso di non accoglimento, la domanda viene sottoposta all'Assemblea che delibera sulla stessa in via definitiva.

Art. 18 - Modifiche al Regolamento

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dall'Assemblea alla Presidenza del Consiglio Comunale e la loro efficacia è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 19 – Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione le procedure di costituzione della Consulta decorreranno dall'avvenuta compiuta pubblicazione nell'albo on-line del Comune, con la previsione di un termine di 60 giorni per la presentazione delle candidature.

Art. 20 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento viene pubblicato nella sezione "Regolamenti" del sito istituzionale del Comune di San Mauro Torinese e viene data ampia diffusione presso le associazioni presenti nel territorio comunale.